

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Agostino CHIAPPINIELLO	Presidente
Antonio CIARAMELLA	Consigliere
Pina Maria Adriana LA CAVA	Consigliere
Enrico TORRI	Consigliere relatore
Fernanda FRAIOLI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio in appello in materia di responsabilità iscritto al **n. 53804** proposto da **PITTORRU Francesco**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Cardarelli e Filippo Lattanzi, elettivamente domiciliato in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 47, presso lo studio LCA.

AVVERSO

la sentenza n. 230/2018 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio, depositata il 19 aprile 2018.

CONTRO

- Procura regionale Lazio
- Procura generale

*Visti* gli atti e i documenti di causa;

*Uditi*, nella pubblica udienza del 18 luglio 2019, con l'assistenza del

segretario dott. Antonio Sauchelli, il relatore cons. Enrico Torri, l'avv. Filippo Lattanzi per l'appellante, l'avv. Luca Ventrella in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - AISI e del Ministro dell'Economia e delle Finanze – Guardia di Finanza, il V.P.G. dott.ssa Alessandra Pomponio per la Procura Generale.

### **FATTO**

Con la sentenza in epigrafe il sig. PITTORRU Francesco, Generale di Corpo d'Armata a riposo, è stato condannato al risarcimento in favore dello Stato - Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Economia e Finanze, della complessiva somma di € 1.428.359,70, di cui: - € 1.144.502,00 a titolo di danno da tangente; - € 283.857,00 a titolo di danno da disservizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

La vicenda aveva ad oggetto uno dei filoni delle inchieste sulla Protezione civile relative a reati corruttivi per appalti illeciti, in cui risultava coinvolto il generale della Guardia di Finanza Pittorru, in relazione alle utilità ricevute dall'imprenditore Anemone, aggiudicatario di appalti pubblici per la manutenzione e ristrutturazione della caserma Zignani di p.zza Zama in Roma, in uso all'AISI.

Per gli stessi fatti il Generale era stato rinviato a giudizio e poi condannato per i reati di cui agli art. 81, 319 e 321 c.p. dal Tribunale di Roma.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il Pittorru aveva ricevuto direttamente o indirettamente a più riprese denaro o altra utilità in

relazione a vari appalti di opere pubbliche aggiudicati alla ditta Anemone.

In particolare: - la somma di € 285.000, erogata tramite assegni circolari emessi a nome di Angelo Zampolini, utilizzati per l'acquisto dell'immobile ubicato in Roma alla via Merulana n.71; - la somma di € 700.000, erogata tramite assegni bancari emessi a nome di Roberto Molinelli e di Angelo Zampolini, utilizzati per l'acquisto dell'immobile ubicato in Roma, via Poliziano n. 8, con spese di ristrutturazione pari a circa € 29.000; - l'assunzione della figlia Pittorru Claudia presso la "Ecosfera gruppo Spa" di Ezio Maria Gruttadauria, società presso cui svolgeva attività lavorativa dal gennaio 2009 all'agosto 2010, con una retribuzione complessiva di € 159.502,00.

La Procura per il Lazio contestava al Pittorru un danno da tangente e un danno da disservizio, complessivamente di € 1.428.359,70.

Con atto di intervento depositato il 2.2.2018, l'Avvocatura dello Stato aderiva alle ragioni attoree.

Con l'impugnata sentenza n. 230/2018, la Sezione giurisdizionale Lazio ha accolto la domanda della Procura e condannato il Pittorru al pagamento delle somme nei termini che precedono.

Con atto del 10.07.2018 il sig. Pittorru ha interposto i seguenti motivi di appello: - *Error in iudicando*. Erroneità nella parte in cui la sentenza ha dichiarato l'inapplicabilità dell'art. 71, comma 5 cgc.; - Omessa pronuncia. Illegittima compressione del diritto di difesa e del contraddittorio, per l'esistenza del segreto di Stato su

documenti amministrativi rilevanti e fondamentali per la difesa. In via subordinata ed incidentale, illegittimità costituzionale dell'art. 41, commi 1 e 3 della legge 124/2007 in relazione agli articoli 3, 24, 103, comma 2, 111, comma 2 e 117, comma 1 Cost. e, quindi, in relazione all'art. 6, par. 1 CEDU; - Carenza di motivazione. Erroneità nella parte in cui ha ritenuto irrilevanti le risultanze positive dell'attività di controllo svolta dalla Corte dei conti; - Nullità della sentenza, in quanto fondata su un elemento di giudizio (dispositivo della sentenza penale) non sottoposto al contraddittorio, con conseguente violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 Cedu, dell'art. 111 Cost., dell'art. 101 c.p.c.; - Erroneità della sentenza nel merito per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2727 c.c., essendosi la sentenza basata su mere "presunzioni", "insufficienti a configurare l'atto contrario ai doveri d'ufficio, oggetto dell'accordo illecito"; - Sul danno da tangente, erroneità della motivazione e della sua parametrizzazione all'importo delle somme asseritamente "incassate" dal generale; - Erronea valutazione delle utilità asseritamente percepite dal Gen. Pittorru. Per quanto concerne la somma di 18.240 Euro, connessa alla ristrutturazione di immobili facenti capo al Gen. Pittorru, non sarebbe stata raggiunta la prova sul fatto che il Gen. Pittorru fosse a conoscenza né delle c.d. "creste sugli appalti", né dell'afferenza dei lavori di ristrutturazione a imprese in qualche modo collegate ad Anemone; con riferimento all'assunzione della figlia presso la Ecosfera Gruppo S.p.A., né

l'assunzione della dott.ssa Pittorru, né la percezione di uno stipendio per mansioni lavorative effettivamente svolte potrebbero ragionevolmente essere ritenute il prezzo di un presunto accordo corruttivo tra l'odierno appellante e Diego Anemone, essendo stato dimostrato che la figlia era professionalmente preparata e il processo di assunzione della dott.ssa Pittorru presso Ecosfera Gruppo era stato corretto; - Errore nel ritenere che il massiccio cambio di assegni da parte dell'Arch. Zampolini per conto di Anemone, nonché la creazione di una contabilità separata (la c.d. Lista Lucci) per la realizzazione di interventi di ristrutturazione, costituirebbero, al contempo, strumenti sintomatici di un presunto *pactum sceleris*, per il mercimonio successivo di attività contro i doveri d'ufficio; - Assenza del nesso causale tra comportamento e danno in relazione al ruolo funzionale del Gen. Pittorru in seno al SISDE/AISI; - Assenza di atti contrari ai doveri d'ufficio, non potendosi sostenere che, nel caso in esame, le tangenti e le altre utilità venivano corrisposte per ottenere un complessivo benevolo trattamento per le imprese riconducibili al gruppo Anemone affidatarie dei lavori, occorrendo invece la prova di un "qualche comportamento pubblico oggetto di mercimonio", necessario per integrare il reato di corruzione; - Sulla quantificazione del danno, in via subordinata, si chiede una riduzione degli importi in condanna, rapportati al massimo alla fattura che, a dire della Procura, l'impresa Tecnocos avrebbe indebitamente scaricato sugli appalti relativi alla Caserma

Zignani, per un preteso danno erariale di € 503,29. Inoltre, la retribuzione percepita dalla figlia del Generale non potrebbe formare il prezzo del reato e, comunque, sarebbe stata erroneamente calcolata sulla base degli stipendi corrisposti dalla Ecosfera tra il gennaio 2009 e l'agosto 2010 al lordo delle imposte e dei contributi sociali e non al netto percepito, pari ad € 92.161,46. Vi sarebbe in ogni caso una sproporzione tra l'ammontare della pretesa tangente (€ 1.144.000) e l'ammontare dei contratti di manutenzione direttamente affidati dal Servizio e nonché dal MIT-Provveditorato alle OO.PP. in sede di avvalimento; sproporzione indice di una tangente non scaricabile su costi di amministrazione inferiori, ma anche indice di una voce risarcitoria che deve essere equitativamente ridotta; - Sul presunto danno da disservizio, erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ravvisato l'omessa dimostrazione del nesso causale e del danno (nell'*an* e nel *quantum*), risultando indimostrato l'effetto dannoso causato all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività amministrativa dal comportamento illecito del dipendente.

In conclusione, il Pittorru, previa richiesta di disporre interrogatorio non formale dell'appellante ex art. 94, comma 3 c.g.c, chiede di essere assolto da qualsivoglia addebito per assoluta carenza di ogni elemento oggettivo e soggettivo relativo alla responsabilità ascrittagli, ovvero, in subordine, una congrua riduzione del danno.

Con atto del 14.02.2019 la Procura ha analiticamente confutato

tutti i motivi di appello, concludendo per il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.

Con memoria del 15.02.2019 l'appellante ha chiesto di sospendere il giudizio fino al deposito della sentenza della Corte di appello di Roma e, in ogni caso, di accogliere le conclusioni già rassegnate.

Con memoria depositata il 9.07.2019 l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto il rigetto dell'appello, aderendo alle conclusioni della Procura generale.

Nell'odierna pubblica l'avv. Filippo Lattanzi per l'appellante, l'avv. Luca Ventrella per la Presidenza del Consiglio dei Ministri/AISI e il Ministero dell'Economia e delle Finanze/Guardia di Finanza e la dott.ssa Alessandra Pomponio per la Procura Generale si sono riportati alle rispettive conclusioni versate in atti.

## **DIRITTO**

In via preliminare, va disattesa la pretesa sospensione del giudizio in attesa degli esiti del giudizio penale di appello, atteso che la circostanza che il materiale probatorio formato in sede penale sia stato attinto dal Requirente contabile per supportare i propri assunti, non rende non autonome le valutazioni del giudice contabile di merito in ordine alle condotte contestate al convenuto, laddove le stesse presentino – come nel caso di specie – anche contenuti propri, disancorati dalla qualificazione penale dei fatti (cfr. Corte conti, SS.RR., ord. n. 12/2018).

Al riguardo si richiamano le verifiche eseguite dal Nucleo P.T. della Guardia di Finanza di Roma nei confronti di imprese del Gruppo Anemone, da cui sono emerse operazioni bancarie irregolari consistite nel versamento in contanti di somme tramite soggetti compiacenti ricevute dall'Anemone e trasformate in assegni, utilizzati per l'acquisto degli immobili in questione da parte del Gen. Pittorru; nonché accertato dalla contabilità occulta dell'imprenditore, il pagamento dei lavori di ristrutturazione degli stessi immobili; infine, è emersa l'assunzione della figlia del generale da parte della società Ecosfera, vicina ad Anemone. Elementi da cui il giudice di primo grado ha tratto argomenti di prova sufficienti a dimostrare le condotte illecite addebitate al Gen. Pittorru, con una valutazione autonoma del compendio probatorio versato nel processo.

In relazione ai motivi di appello si osserva quanto segue.

- L'appellante aveva formulato istanza di accesso ex art. 71 cgc a seguito di richiesta non evasa formulata all'Amministrazione di appartenenza il 12 giugno 2012; secondo l'appellante la Procura, non evadendo tale istanza, avrebbe violato diverse disposizioni di legge e l'inerzia opposta avrebbe realizzato in concreto una menomazione del diritto di difesa e al contraddittorio.

Si ritiene al riguardo condivisibile l'argomentazione prospettata dal primo giudice che, correttamente interpretando il sistema di successione delle norme del codice di giustizia contabile al sistema previgente, ha ritenuto l'inapplicabilità al caso di specie dell'art.71,



comma 5 del cgc. essendo tale disposizione collocata nella Parte II, Tit. I capo IV del codice, le cui disposizioni non sono richiamate dall'art. 2 delle "Disposizioni particolari" contenenti le norme transitorie e le abrogazioni, "applicabili alle istruttorie e ai giudizi pendenti all'entrata in vigore del codice"; la presenza di tale disposizione contraddice la teoria dell'appellante secondo la quale sarebbe assente una specifica disposizione transitoria che preveda espressamente, in deroga alla regola generale dell'immediata applicazione delle norme processuali, che i processi pendenti continuino ad essere disciplinati dal rito vigente alla data di proposizione della domanda.

Nel caso di specie, peraltro, non si rileva neppure violazione del diritto di difesa visto che, dopo l'invito a dedurre, il Pittorru aveva presentato richiesta di audizione personale (tenutasi in data 10 ottobre 2016) con contestuale istanza di accesso agli atti del fascicolo, accolta dall'inquirente, cui sono seguite le controdeduzioni scritte depositate in data 9 novembre 2016 con le quali, da un lato, era prospettata l'acquisizione tramite la Procura degli atti segreti detenuti dall'Amministrazione di appartenenza, dallo stesso richiesti (all'Amministrazione) con precedente istanza del 12.6.2012 rimasta inevasa (rappresentando che gli atti erano coperti da segreto di Stato e per i quali si sarebbero dovute attivare le procedure di cui alla legge 124/2007, art.41); mentre, dall'altro, veniva depositata in allegato ampia documentazione amministrativa tra cui copia dei decreti (riservati) e della Relazione

della sezione regionale di controllo della Corte su opere segretate, indicati nell'istanza.

Quindi, a prescindere dall'applicabilità o meno all'epoca dei fatti della disciplina del segreto di Stato anche al processo contabile, l'odierno appellante ha svolto comunque compiutamente le sue difese (né ha dimostrato la rilevanza di eventuali atti mancanti) tanto che, dopo l'audizione personale e la presa in visione dell'intero fascicolo di causa, non ha attivato la procedura prevista dal medesimo articolo 71 del c.g.c. in ipotesi di diniego di accesso da parte del PM contabile; né il diniego alla richiesta di accesso presentato del 12.6.2012 all'Amministrazione era stato tempestivamente impugnato dall'interessato a fronte dell'avvio del procedimento penale (ordinanza GIP 2013) e della probabile instaurazione di altri procedimenti a suo carico per i medesimi fatti, come emerge dalla lettura delle motivazioni della sentenza penale. Da quanto precede risulta pertanto anche non rilevante nel caso di specie la questione di legittimità costituzionale posta in relazione all'art. 41, commi 1 e 3 cit. per violazione degli articoli 3, 24, 103, comma 2, 111, comma 2 e 117, comma 1 Cost. e dell'art. 6, par. 1 CEDU..

- Secondo l'appellante la sentenza sarebbe erronea anche nella parte in cui, nel valutare la condotta del Gen. Pittorru, avrebbe ritenuto che gli esiti dell'attività di controllo svolta dalla competente Sezione della Corte dei conti non potessero condizionare l'esercizio della funzione giurisdizionale,

precludendo invece l'accertamento compiuto in sede di controllo un esito di segno opposto in sede contenziosa. In particolare, l'appellante ha depositato in primo grado, in allegato alle controdeduzioni, una Relazione di controllo sulla gestione delle opere pubbliche secretate.

Al riguardo, va osservato che le risultanze dell'attività di controllo svolta dalla Corte dei conti sulla gestione di interi settori dell'amministrazione pubblica, in relazione alla verifica dell'attuazione dei relativi programmi nel rispetto delle leggi ad essi riferite, non possono condizionare il giudizio di responsabilità contabile, avente ad oggetto le condotte illecite oltre che dannose degli interessi pubblici della P.A., dei singoli operatori, consistenti in violazione degli obblighi e dei doveri di servizio, cui è tenuto l'agente pubblico.

In ogni caso, i punti di contatto tra le due attività svolte dalla Corte sono disciplinati dalla legge e possono assumere rilevanza in relazione alla valutazione della sussistenza o meno dell'elemento soggettivo della colpa grave in ipotesi di controllo preventivo di legittimità sugli stessi atti e sui medesimi profili; regola peraltro non applicabile nell'ipotesi in cui un atto in apparenza legittimo, sia frutto di un accordo corruttivo non rilevabile in sede di attività di controllo su atti.

- Nel caso di specie, secondo l'appellante, il giudice contabile avrebbe posto a fondamento della propria decisione un elemento di giudizio (dispositivo della sentenza penale di condanna a carico

del Gen. Pittorru per il reato di corruzione in concorso con altri) su cui non sarebbe stato assicurato il contraddittorio.

Al riguardo, si osserva che il procedimento penale si è svolto nel pieno contraddittorio con la parte odierna appellante; il punto di contatto tra le due giurisdizioni è dato dallo svolgimento del medesimo fatto materiale e dalla ricostruzione dei fatti così come storicamente verificatesi. Il dispositivo della sentenza penale e le motivazioni depositate successivamente, danno atto della valutazione di attendibilità del materiale probatorio, in gran parte coincidente con quello depositato in questa sede.

Il Pittorru ha partecipato al processo penale, è a conoscenza di tutte le acquisizioni probatorie effettuate in quella sede, ha avuto e ha la possibilità anche in questa sede, considerata la non intervenuta irrevocabilità della sentenza penale, di svolgere tutte le osservazioni da sottoporre alla valutazione del giudice. Nessuna violazione del diritto di difesa si è pertanto verificata.

- Nel merito, l'appellante lamenta il ricorso a presunzioni che non sarebbero idonee a fondare un giudizio di accertamento dell'illecito erariale; contesta, in particolare, la sussistenza del danno da tangente parametrato all'importo delle somme asseritamente "incassate" dal Generale e del danno da disservizio.

Gli elementi di valutazione depositati in atti, sottoposti al giudice per la ricostruzione della vicenda e per l'affermazione della responsabilità del Pittorru, sono costituiti dalle deposizioni rese da militari che hanno svolto le indagini e da soggetti coinvolti a vario

titolo nella vicenda, dalle spontanee dichiarazioni rese dallo stesso Pittorru, dai numerosi documenti prodotti, tra cui quello denominato "elenco commesse" (detto anche "prima lista ANEMONE") rinvenuto presso la sede secondaria della società sita in Roma via Sant'Antonio da Padova all'interno di un *personal computer* in uso al dipendente Anemone Daniele e quello denominato "archivio cassa" (detto anche " piano dei conti " o "seconda lista ANEMONE" o "lista LUCCI").

Relativamente al danno da tangente, risultano provati gli elementi che consentono di desumerne la sussistenza, con un elevato grado di certezza.

Lo stesso appellante, nel corso dell'esame e delle spontanee dichiarazioni rese alla GdF, ha ammesso di aver ricevuto da Anemone Diego il pagamento del prezzo sia dell'immobile di via Merulana n. 71, che di quello di via Poliziano n. 8 e di essersi rivolto allo stesso per la ricerca di una migliore opportunità di lavoro per la figlia.

Il Generale Pittorru ha sostenuto di avere ricevuto da Anemone Diego le somme di denaro per l'acquisto dei due immobili in virtù di veri e propri contratti di mutuo stipulati con l'imprenditore e consacrati in altrettante scritture private, di aver concordato in entrambe le occasioni (vale a dire sia nell'aprile 2004 che nel giugno 2006) un saggio di interesse del 6% ed un piano di ammortamento che prevedeva la restituzione in contanti.

In particolare, con riferimento al primo contratto di mutuo, il

Generale Pittorru ha dichiarato che venne prevista la restituzione della somma mutuata (pari a circa € 300.000,00) senza scadenze vincolanti, in considerazione della sua notevole solidità economica; che venne inserita una clausola che gli consentiva l'estinzione anticipata del debito mediante la cessione in tutto o in parte di un terreno, previa valutazione peritale e versamento in suo favore di un conguaglio pari alla differenza fra il valore dell'immobile (certamente molto superiore allo stesso ammontare complessivo del prestito) ed il residuo debito; e che egli, tuttavia, aveva provveduto all'integrale restituzione del finanziamento con più dazioni di denaro effettuate in contante e documentate da ricevute rilasciategli da Anemone Diego. Quanto al secondo contratto di mutuo, il Generale Pittorru ha dichiarato: di averlo stipulato per la somma di € 700.000,00 circa e a condizioni che prevedevano la restituzione a partire dal quinto anno ed entro l'anno 2015 e, in difetto, la possibilità di estinzione del debito mediante la cessione in tutto o in parte del lotto di terreno di cui sopra; di non avere restituito tale prestito; di avere, peraltro, effettuato nell'ottobre 2010 in favore di Anemone Diego, a mezzo del servizio UNEP della Corte di Appello di Roma, un'offerta reale di € 156.000,00 a titolo di restituzione della prima rata del mutuo e di avere, tuttavia, ricevuto dallo studio legale Boscagli che assisteva l'Anemone, la comunicazione che quest'ultimo non avrebbe provveduto a ritirare il denaro in quanto privo di crediti nei suoi confronti. Il Generale Pittorru ha poi affermato di aver provveduto a celare gli originali e

le copie delle scritture private consacranti i contratti di mutuo stipulati con Anemone Diego e delle ricevute da questi rilasciate in relazione alla restituzione del primo prestito, all'interno di un locale di pertinenza della sua casa di vacanza sarda e in un'auto di sua proprietà a Roma, documentazione sottratta da entrambi i luoghi in cui era custodita.

La ricostruzione compiuta dal Generale Pittorru appare inattendibile ed inverosimile, presentando incongruenze ed illogicità ed essendo priva di riscontri. Infine, si sottolinea che il Generale Pittorru non ha prodotto alcuna documentazione bancaria comprovante i presunti prelievi di denaro contante grazie ai quali avrebbe provveduto a restituire ad Anemone Diego il primo mutuo.

Osserva, peraltro, il giudice penale che, anche se si seguisse l'inattendibile ricostruzione fornita dal Pittorru, "dovrebbe in ogni caso ravvisarsi nella presunta erogazione dei mutui da parte dell'Anemone a condizioni particolarmente favorevoli, quali il tasso di interesse agevolato del 6% e la mancata fissazione di scadenze ravvicinate e/o improrogabili per la restituzione, l'erogazione di rilevanti utilità spiegabile e giustificabile da parte dell'imprenditore, ancora una volta ed unicamente, con il disegno di mettere il pubblico ufficiale a libro paga ed asservirne la funzione".

Nel caso di specie, il danno da tangente è stato correttamente quantificato facendo riferimento a una misura non inferiore a

quanto indebitamente ottenuto dal Gen. Pittorru per le condotte contestate tanto in sede penale che in questa sede, pari a € 1.144.502,00.

Nel caso di specie, sono emersi episodi che hanno rafforzato gli indizi gravi, precisi e concordanti che costituivano già prova presuntiva di come la dazione di remunerazione per l'attività criminosa svolta in favore del soggetto corruttore abbia cagionato un grave danno di importo pari almeno alle utilità conseguite dal Pittorru.

E' stato infatti scoperto, dall'analisi della contabilità "occulta" dell'Anemone, il meccanismo di imputazione dei costi di ristrutturazione degli immobili privati del Pittorru di via Merulana e di via Poliziano ad appalti pubblici, come quello dell'Ospedale Spallanzani di Roma o della Caserma Zignani. Posto, infatti, che ogni costo aggiuntivo determina in chi lo sostiene l'esigenza di un "ritorno" economico, soprattutto nello svolgimento di una attività di impresa, si presume che, nel caso di commesse pubbliche, tale ritorno non sia inferiore all'entità della tangente stessa.

Nella fattispecie, la presunzione di scaricare sugli appalti pubblici aggiudicati il costo della tangente è rafforzata da episodi elencati in citazione, dettagliatamente riportati anche nelle motivazioni della sentenza penale, relativi in particolare alla ristrutturazione, per i quali è stato possibile provare documentalmente l'avvenuto addebito alla collettività del costo delle utilità illecitamente percepite dal Pittorru.



L'elevato ammontare di utilità corrisposto al pubblico funzionario corrotto non avrebbe consentito all'imprenditore, se non attraverso il recupero illecito di tali somme, di trarre le attese utilità dall'accordo corruttivo; la tipologia delle regalie effettuate (case con lavori di ristrutturazioni, posto di lavoro per la figlia) rende evidente che si trattasse di un previo accordo corruttivo.

Con riferimento alle utilità percepite dal Gen. Pittorru, secondo l'appellante non vi sarebbe la prova che il Gen. avesse mai conosciuto i soggetti che hanno cambiato gli assegni per conto di Anemone o che tenevano la contabilità occulta, nonché la provenienza di siffatte pretese utilità da parte dell'imprenditore Anemone ma, al massimo, da parte di imprese subappaltatrici formalmente e sostanzialmente indipendenti; né vi sarebbe la prova che l'appellante sapesse come tali imprese subappaltatrici si finanziassero.

La circostanza non ha tuttavia rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa del Pittorru; ciò che infatti rileva è la consapevolezza di ricevere un beneficio non dovuto e, dunque, la rilevante probabilità che una evenienza dannosa per l'Erario potesse verificarsi; invero, attraverso l'accordo corruttivo il funzionario corrotto accetta il rischio del verificarsi del grave danno erariale corrispondente quantomeno all'ammontare delle tangenti percepite, di cui deve pertanto rispondere.

Dalle dichiarazioni dello stesso Generale emerge che il pagamento del prezzo di € 285.000 dell'immobile di via Merulana n. 71 sia

stato finanziato interamente da Anemone Diego e come il giorno del rogito fosse presente nello studio Napoleone l'autista di questi Molinelli Roberto; che l'erogazione della somma di € 700.000, per l'acquisto dell'immobile sito in Roma via Poliziano n. 8, sia stata finanziata interamente da Anemone Diego; e che il giorno del rogito fosse presente nello studio Napoleone l'autista di questi Molinelli Roberto; se ne desume l'assoluta consapevolezza della provenienza del denaro volto a finanziare gli acquisti degli immobili e le altre utilità ricevute.

La ricostruzione della vicenda operata dalla Guardia di Finanza, basata su accertamenti bancari e contabili che hanno esaminato il flusso illecito di denaro e le illecite utilità percepite dal Pittorru, confluita nelle relazioni depositate in atti e posta alla base della sentenza impugnata, si è dimostrata attendibile; invero, anche in sede penale, sulla base della stessa documentazione, il Tribunale di Roma ha condannato il Pittorru alla pena di 4 anni di reclusione e alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, con condanna al risarcimento del danno in favore della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

- Con riferimento invece all'assunzione presso la Ecosfera Gruppo S.p.A della figlia del Generale, l'appellante sostiene che, né l'assunzione, né la percezione di uno stipendio per mansioni lavorative effettivamente svolte potevano ritenersi il prezzo di alcun accordo corruttivo, in quanto la dott.ssa C. Pittorru era persona qualificata e il processo di assunzione sarebbe stato

corretto.

Tale ricostruzione è tuttavia smentita dalle indagini svolte. Una serie di intercettazioni telefoniche con l'Anemone dimostrano pressioni e solleciti per ottenere tale posto di lavoro, a condizioni particolarmente vantaggiose.

Sottolinea il giudice penale nella sua sentenza che “appare, in particolare, pienamente provato come ANEMONE Diego abbia svolto un ruolo fondamentale nell'assunzione di PITTORRU Claudia come dirigente in ECOSFERA Gruppo S.p.A., chiedendola (verosimilmente con l'apporto non secondario dell'Ing. BALDUCCI) all'Ing. Ezio Maria GRUTTADAURIA, sollecitandola quando la convocazione della giovane per i colloqui selettivi presso l'azienda tardava ed intervenendo in modo decisivo nella fase conclusiva per ottenere che l'assunzione avvenisse alle condizioni economiche promesse al Generale PITTORRU”. Il giudice penale ha anche evidenziato i rapporti economici tra la Tecnocos (impresa del gruppo Anemone ) e la Ecosfera e come “il versamento *una tantum* previsto a carico della TECNOCOS s.r.l. entro il 28.2.2009 per il servizio di consulenza della ECOSFERA Gruppo s.p.a. fosse di poco superiore all'ammontare degli emolumenti lordi che la stessa società si sarebbe di lì a poco obbligata a corrispondere alla Dott.ssa PITTORRU nei successivi due anni, come la TECNOCOS s.r.l. abbia effettivamente pagato alla ECOSFERA Gruppo s.p.a. le fatture n. 1/09, 2/09 e 3/09 e come, tuttavia, non sia stata raccolta dagli inquirenti, né sia stata offerta dalle Difese degli imputati

persone fisiche e della persona giuridica TECNOCOS s.r.l., alcuna prova documentale o testimoniale relativa ad attività di supporto tecnico alla progettazione che la ECOSFERA Gruppo s.p.a. abbia svolto in favore della TECNOCOS s.r.l.... Vengono, dunque, in rilievo indizi gravi, precisi e concordanti che ANEMONE Diego si sia impegnato con l'Ing. GRUTTADUARIA a farsi carico del peso economico che la ECOSFERA Gruppo s.p.a. avrebbe sostenuto per la richiesta assunzione della Dott.ssa PITTORRU e lo abbia fatto sostenere da una delle società del gruppo ANEMONE, la TECNOCOS s.r.l., mediante la stipula con la ECOSFERA Gruppo s.p.a. di un contratto avente ad oggetto una non meglio precisata e generica attività di supporto tecnico alla progettazione nel settore delle costruzioni (non rispondente ad una reale esigenza della TECNOCOS s.r.l. che già di avvaleva per l'acquisizione di tale servizio della MEDEA CONSULENZE e PROGETTI s.r.l.) e caratterizzato dalla previsione di singolari modalità di erogazione del corrispettivo del tutto sganciate dai tempi, dalla quantità e dalla qualità del servizio di consulenza ricevuto e mediante l'adempimento dell'obbligazione relativa al versamento dei primi due ratei bimestrali da Euro 23.000,00 l'uno e della somma di Euro 187.500,00 da corrispondere una tantum entro il 28.2.2009 a fronte dell'emissione di fatture prive di qualsivoglia riferimento ad attività di consulenza effettivamente svolte”.

E' dunque provato che Anemone abbia procurato al Generale Pittorru anche l'utilità consistita nell'assunzione della figlia

Pittorru Claudia da parte della ECOSFERA Gruppo s.p.a. con la qualifica di dirigente fra il gennaio 2009 e l'agosto 2010 e con emolumenti lordi pari a € 159.520,00.

- L'appellante lamenta poi l'assenza del nesso causale tra comportamento e danno in relazione al ruolo funzionale svolto in seno al SISDE/AISI, in quanto non sarebbero stati individuati i comportamenti contrari ai doveri d'ufficio, oggetto dell'accordo illecito, né la sussistenza di quest'ultimo.

In disparte la non rilevanza in questa sede delle qualificazioni giuridiche effettuate in sede penale, si rileva in ogni caso che la sentenza del Tribunale penale di Roma ha ritenuto il comportamento dell'appellante integrante il reato p.p. dall'art. 319 c.p., con ciò smentendo le affermazioni al riguardo dell'appellante.

In materia di assenza di nesso causale, la sentenza impugnata ha osservato che le contestazioni per il ruolo rivestito dal Pittorru sono state superate dalle indagini investigative per i finanziamenti dei lavori di Piazza Zama e varianti in corso d'opera, atteso che lo stesso Pittorru ha riferito che il Provveditorato alle OO.PP non disponeva delle necessarie risorse finanziarie per le opere e pertanto i vertici del SISDE, previe intese tra la Presidenza del Consiglio e i Ministeri competenti, concorsero attingendo ai fondi riservati, assegnati al Servizio, confermando così il pieno coinvolgimento della struttura nella fase esecutiva degli appalti.

Ampiamente provata è dunque la sussistenza di un accordo corruttivo fra l'imprenditore ANEMONE Diego ed il Generale della

G.d.F. Francesco PITTORRU, che ha visto: - il primo (Anemone) corrispondere al secondo (Pittorru) cospicue utilità consistite nell'erogazione della somma di € 285.000,00 utilizzata per l'acquisto dell'immobile sito in Roma via Merulana n 71, nell'erogazione della somma di € 700.000,00 utilizzata per l'acquisto dell'immobile sito in Roma via Poliziano n 8, nel pagamento dei lavori di ristrutturazione dei due immobili per un importo complessivo di Euro 29.000,00 e nell'assunzione della figlia del militare, PITTORRU Claudia, presso la ECOSFERA Group s.p.a. fra il gennaio 2009 e l'agosto 2010 con retribuzione lorda complessiva di Euro 159.502,00; - ed il secondo (Pittorru), nella sua qualità, dapprima di Capo del Dipartimento Tecnico Logistico dell'AISI assunta nell'ottobre 2004, poi di Capo del Dipartimento Tecnico Amministrativo dell'AISI assunta nel marzo 2005 (a seguito dell'accorpamento e all'affidamento alla sua direzione del Dipartimento Tecnico Logistico e del Dipartimento Amministrativo), favorire le imprese del gruppo ANEMONE aggiudicatari dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento funzionale degli edifici 1 e 2 della Caserma Zignani (la ANEMONE di ANEMONE Dino & C s.n.c. e la subentrata ANEMONE COSTRUZIONI s.r.l. ), degli edifici 5 e 7, delle aree esterne e degli impianti di sicurezza del medesimo complesso (la ANEMONE COSTRUZIONI s.r.l.) e dell'edificio 3 della stessa caserma (la TECNOCOS s.r.l.) nella fase di esecuzione e di implementazione dei lavori appaltati e nella manutenzione delle opere e degli impianti

eseguiti; nonché rendersi disponibile ad acquisire e a fornire notizie ed informazioni sulle indagini in corso nei confronti del privato corruttore e di soggetti ad esso collegati attingendole alle banche dati delle forze dell'ordine.

L'istruttoria dibattimentale ha evidenziato che Anemone Diego, nell'arco di tempo tra il 2004 e il 2010, ha effettuato in favore del Generale Francesco Pittorru le suddette indebite dazioni, con l'unico scopo di concludere con il pubblico ufficiale un accordo corruttivo che lo impegnasse permanentemente a mettere il proprio ufficio a disposizione dei suoi interessi privati.

E' dunque emerso dagli atti di causa che il Generale Pittorru, nell'arco di tempo suindicato, ha rivestito il rango di altissimo ufficiale della Guardia di Finanza e ha svolto ruoli apicali all'interno dell'AISI, con rilevanti poteri a contenuto discrezionale.

L'insieme degli elementi raccolti induce pertanto a ritenere raggiunta la prova che le tangenti e le altre utilità non siano state corrisposte per ottenere il compimento di specifici atti amministrativi, ma per ottenere un complessivo benevolo trattamento per le imprese riconducibili al gruppo Anemone affidatarie dei lavori; risulta pertanto condivisibile la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha ritenuto non necessaria la prova della connessione tra il singolo pagamento e ciascun atto amministrativo, considerando sufficiente l'avvenuta dimostrazione dell'illecita percezione di danaro o altra utilità connessa allo svolgimento delle funzioni in generale.

E' stato infatti rilevato e sottolineato nelle motivazioni della sentenza penale come il Pittorru ha posto in essere atti o comportamenti espressione di discrezionalità tecnica orientati a favore di imprese del gruppo ANEMONE aggiudicatrici degli appalti dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento funzionale del complesso demaniale denominato Caserma Zignani.

Anche se il giudice penale, nelle motivazioni della sentenza, ha ritenuto di escludere uno specifico intervento del Generale Pittorru nella fase di predisposizione e di gestione delle gare di appalto e di aggiudicazione dei lavori alle imprese ANEMONE nella fase della loro esecuzione ed implementazione, sono stati con precisione ricostruiti gli affidamenti della manutenzione degli impianti tecnologici installati negli edifici 1 e 2 della Caserma Zignani per i quali sono stati individuati atti e comportamenti a contenuto discrezionale riferibili al Generale Pittorru, orientati a favore della ANEMONE COSTRUZIONI S.r.l..

Sebbene le tangenti siano state in gran parte effettivamente erogate successivamente all'aggiudicazione degli appalti, è comunque verosimile ritenere che, anteriormente alla conclusione dei contratti, sia stato preliminarmente stretto un accordo corruttivo, avente ad oggetto questi ultimi.

E comunque, a prescindere dal profilo se l'illecita dazione abbia avuto ad oggetto l'aggiudicazione degli appalti o l'esecuzione degli stessi, risulta dimostrata la voluta distorsione dell'andamento della P.A., con il correlativo illecito vantaggio delle parti contraenti, posto



a carico del pubblico Erario.

- L'appellante, in via subordinata, deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha quantificato il danno da tangente in un ammontare pari a euro 1.144.502,00. Il danno per le ristrutturazioni potrebbe al massimo quantificarsi in euro 503,29.

Il meccanismo di copertura della somma di Euro 29.000,00 per la ristrutturazione degli immobili di Roma via Merulana n. 71 e di Roma via Poliziano n. 8 è stato pacificamente e nel dettaglio ricostruito dai militari operanti. Infatti, il rinvenimento sulle fatture per la prestazione di servizi e sui documenti di trasporto di beni emessi dalle imprese fornitrici TEKNART S.r.l., CARINCI Paolo Impianti Termoidraulici, COLO' Alberto, F.E.P. S.r.l., DE MASI S.r.l., EDILDOMUS di BARONI Simone, DAMO S.r.l., SIDERURGIA BRESCIANA S.r.l. e MARMOSTILE S.r.l. nei confronti della ANEMONE COSTRUZIONI S.r.l., dei codici commessa 112/03 PITTORRU, 114/03 via Merulana 71 PITTORRU e 91/04 via Merulana e via Poliziano, ove letti alla luce della dimostrata riferibilità dei codici apposti alla persona del Generale Francesco Pittorru, del significato e delle ragioni dell'annotazione dei codici commesse sulle fatture passive e sui documenti di trasporto ricevuti dalla ANEMONE COSTRUZIONI s.r.l. quali ricostruiti dalla Guardia di Finanza all'esito delle verifiche incrociate effettuate presso i fornitori emittenti, del contenuto delle note lavori prodotte da Panzini Livio e da Carinci Paolo in sede di verifica fiscale incrociata (contenenti il chiaro riferimento all'immobile di Pittorru

Francesco sito in Roma via Merulana 71 quarto piano e via Poliziano n. 8 interno 8 quarto piano come luoghi di esecuzione delle prestazioni di servizio dedotte in fattura), vale a provare, come ritenuto anche in sede penale “al di là di ogni ragionevole dubbio”, come le predette imprese, negli anni 2005, 2006 e 2007, abbiano svolto lavori edili presso le abitazioni acquistate da Pittorru Francesco in Roma via Merulana n. 71 e via Poliziano n. 8 per un valore complessivo di Euro 29.126,43 IVA esclusa e di Euro 34.951,72 IVA inclusa, pagate per intero dalla ANEMONE COSTRUZIONI s.r.l. mediante assegni bancari o ricevute bancarie. Appare, dunque, provato “al di là di ogni ragionevole dubbio” che l'imputato Pittorru abbia ricevuto da Anemone Diego anche l'utilità consistita nell'erogazione della somma di Euro 29.000,00 per la ristrutturazione degli immobili di Roma via Merulana n. 71 e di Roma via Poliziano n. 8 e che tali importi siano stati scaricati su appalti pubblici cagionando un danno che deve essere risarcito almeno in un importo pari alle utilità percepite.

Corretto infine si appalesa il computo – nell'ambito del danno da tangente – della retribuzione complessiva percepita dalla figlia del generale, tale essendo il danno patrimoniale in termini di maggiori costi traslati in pregiudizio dell'amministrazione, secondo le modalità suesposte.

- **Relativamente al danno da disservizio** l'appellante lamenta la carenza di motivazione e l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ravvisato l'omessa dimostrazione del nesso causale e del

danno (nell'*an* e nel *quantum*).

Al riguardo si ritiene condivisibile la ricostruzione operata dal giudice di prime cure sulla sussistenza del danno da disservizio e la sua quantificazione rapportata al 20% delle retribuzioni percepite dall'appellante tra il 2004 e il 2010, periodo in cui è stato tenuto il comportamento illecito contestato.

Il danno da disservizio, connesso allo spreco di risorse pubbliche, è conseguente ai gravi comportamenti *contra legem* posti in essere dal Gen. Pittorru, che hanno inferto una lesione all'efficienza dell'azione amministrativa, nonché alla sua legalità, buon andamento ed imparzialità, incidendo negativamente sul funzionamento del servizio pubblico.

La quantificazione è stata correttamente rapportata alla remunerazione con denaro pubblico elargita ad un funzionario apicale della P.A. che non ha svolto attività finalizzate al perseguimento dell'interesse pubblico, bensì perseguito interessi privati ed illeciti.

Le tangenti e le altre utilità corrisposte per ottenere un complessivo benevolo trattamento per le imprese riconducibili al gruppo Anemone affidatarie dei lavori di manutenzione di opere pubbliche, suscettibile di specificarsi in una pluralità di singoli atti non preventivamente fissati o programmati e in una serie di condotte poste in essere dal dipendente in contrasto con i doveri d'ufficio, costituiscono prova del mercimonio della discrezionalità da parte del soggetto, a scapito della imparzialità e del buon

andamento.

L'imputazione elevata nei confronti di Anemone Diego e di Pittorru Francesco contiene, altresì, l'ipotesi che quest'ultimo abbia ricevuto le molteplici dazioni indebite sopra ricostruite anche al fine di acquisire e di comunicare al privato corruttore informazioni e notizie concernenti indagini in corso nei confronti dello stesso e di soggetti a lui collegati, siccome emerso dalla lettura della sentenza penale.

Osserva il giudice penale in sentenza che “ proprio la disponibilità del PITTORRU ad incontrare ANEMONE Diego protratta anche dopo la manifestazione da parte dello stesso del timore di essere sottoposto ad intercettazioni telefoniche (e, dunque, di essere indagato per reati particolarmente gravi che legittimassero tali captazioni) e la pubblicazione di notizie di stampa sulle indagini che lo coinvolgevano, mentre una minima misura di prudenza, dettata quanto meno dal suo ruolo istituzionale, avrebbe dovuto indurlo ad astenersene fino a che i fatti oggetto di indagine non fossero stati chiariti, costituisce un ulteriore indizio che i colloqui richiesti da ANEMONE Diego non fossero mirati ad ottenere semplici consigli e rassicurazioni in nome di un rapporto di cordialità o di amicizia ma notizie ed informazioni in attuazione di un ben preciso accordo e rapporto sinallagmatico intervenuto fra i due”..... “Mette conto, inoltre, evidenziare come le richieste di ANEMONE di incontri urgenti siano state avanzate al Generale PITTORRU, come riconosciuto anche da quest'ultimo nel corso

dell'esame, in coincidenza con lo svolgimento da parte del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma di una verifica fiscale generale sulla ANEMONE COSTRUZIONI s.r.l. e sui suoi rapporti con le altre imprese di fatto controllate dalla famiglia ANEMONE (iniziata in data 14.10.2008 e protrattasi fino al 2010), con gli sviluppi delle indagini sui presunti abusi edilizi connessi alle opere per il grande evento Mondiali di Nuoto Roma 2009 (in particolare con il sequestro di alcuni impianti del Salaria Sport Village) e con le allarmanti notizie di stampa riguardanti le indagini sugli appalti per il grande evento G8 della Maddalena e come in due occasioni abbia partecipato agli incontri anche l'Ing. Angelo BALDUCCI più volte nominato negli articoli dell'Espresso come soggetto coinvolto nelle indagini”.

Vengono dunque in rilievo molteplici indizi gravi, precisi e concordanti sulla circostanza che al Generale Pittorru, in occasione dei numerosi incontri avuti con Anemone Diego fra il settembre 2008 ed il febbraio 2010, sia stato richiesto di acquisire, e che il medesimo si sia impegnato e poi attivato per acquisire ed abbia di fatto acquisito, notizie ed informazioni circa le indagini e le verifiche fiscali in corso nei confronti dell'imprenditore; ciò a fronte dell'avvenuta elargizione da parte dell'imprenditore delle utilità sopra ricostruite.

In conclusione, la notevole entità e la continuità delle dazioni illecite effettuate da Anemone Diego in favore del Generale Pittorru, la natura dei loro rapporti definiti dallo stesso Pittorru

amicali e l'intensità della loro frequentazione nel periodo in questione, rendono plausibile un asservimento della funzione del pubblico ufficiale agli interessi del privato, in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento dell'agire dei pubblici ufficiali; cui poi è seguito l'effettivo compimento da parte del Generale Pittorru di atti di amministrazione attiva e di condotte volti a favorire l'affidamento ad un'impresa del Gruppo ANEMONE del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici degli edifici 1 e 2 della Caserma Zignani, nonché l'attuazione da parte del pubblico ufficiale della promessa di attivarsi quanto meno per la ricerca di notizie e di informazioni sulle indagini e sulle verifiche fiscali effettivamente incumbenti su Anemone Diego e sulle sue imprese nel biennio 2008/2010.

L'attività di lavoro così resa dal gen. Pittorru ha costituito lesione del nesso sinallamatico tra l'attività prestata dal dipendente infedele e la remunerazione stipendiale dallo stesso comunque percepita che, di fatto, viene ad essere privata della sua causa, dal momento che va a retribuire un'attività che è stata svolta in difformità rispetto ai canoni normativi e contrattuali in base ai quali avrebbe dovuto essere resa.

Tutto quanto precede è oggetto di accuratissima ricostruzione nella sentenza del Tribunale penale di Roma n. 1652/2018 (pagine 168/230), con gli esiti – per i fini che qui occupano - sopra riportati - Sull'interrogatorio non formale richiesto dall'appellante ex art. 94, comma 3 c.g.c, il Collegio ne rileva la superfluità, considerato che il

Pittorru ha già avuto modo di riferire e sostenere le proprie argomentazioni in tutte le fasi del presente giudizio e di quello penale; e che, comunque, la vicenda è stata adeguatamente ricostruita dalle indagini e risulta sufficientemente chiara nello svolgimento dei fatti materiali.

- Per le suesposte considerazioni l'appello va respinto e, per l'effetto, confermata la sentenza di primo grado.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello in epigrafe proposto da PITTORRU Francesco e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza, ponendo a carico dell'appellante le spese del giudizio di appello, che si liquidano nella misura di € 272,00 ( duecentosettantadue/00)

Condanna il soccombente al pagamento delle spese legali in favore dell'Avvocatura dello Stato interveniente, nella misura di € 3.000,00.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 luglio 2019.

**L'ESTENSORE**

F.to Cons. Enrico Torri

**IL PRESIDENTE**

F.to Pres. Agostino Chiappiniello

**Depositata il 11 settembre 2019**

**per La Dirigente**

**Rota Alvisè Sebastiano**

**F.to Annalisa Zamparese**